

Trento, 2 dicembre 2019

Oggetto: Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del comune di Venezia

Gentile Cliente,

con il presente avviso si informa che con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e' stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019.

In particolare L'art. 9 comma 1 della successiva Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 616, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2019 n. 273, ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Al riguardo e' altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

La facoltà di sospensione dovrà essere esercitata entro 30 giorni dalla data del presente avviso.

L'importo complessivo delle rate sospese dovrà essere restituito alla Banca - a decorrere dalla scadenza prevista dal Piano di Ammortamento originario - senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate.

Detta restituzione avverrà con rate aventi la stessa periodicità di quelle scadute durante il periodo di sospensione ovvero in unica soluzione contestualmente all'eventuale estinzione anticipata del finanziamento.

Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di finanziamento in essere, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria nel caso di mutuo ipotecario.

Per maggiori informazioni, nonché per richiedere la sospensione delle rate, è possibile rivolgersi alla propria filiale di riferimento. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Banca all'indirizzo www.mediocredito.it.

MEDIOCREDITO TRENINO ALTO-ADIGE S.P.A.

Via dei Paradisi, I – 38122 Trento - Tel. 0461 888511 – Fax 0461 888515 – www.mediocredito.it

Cap. Sociale € 58.484.608 i.v. – Sede Legale Trento, Sede Sec. Bolzano e Filiali Treviso, Bologna, Padova, Brescia – Reg. Imprese Trento, C.F. e P. IVA 00108470220
Albo Banche 4764 – Cod. ABI 10638.5 – Capogruppo del “Gruppo Bancario Mediocredito Trentino-Alto Adige” – Imposta Sostitutiva DPR 29.9.1973, n. 601